



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2023

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39.

**REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 107 E 108**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55/1 DEL 5 NOVEMBRE 2020

ANNUALITÀ 2023

FAQ

Aggiornate al 15 marzo 2023



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – FAC – SIMILE DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA (DAT):

“Esiste un documento pro-forma (un facsimile da cui prendere esempio) della DAT (Domanda di Aiuto Telematica), ed eventualmente dove posso trovarlo o se questo verrà reso disponibile insieme agli allegati dell'Avviso?”

“La domanda dovrà essere accompagnata dalla presentazione di preventivi di spesa? Nella sezione allegati non viene citata questa possibilità?”

“Esiste una linea da seguire per la presentazione di un progetto (numero righe ecc)”

“Vorremmo sapere in che maniera deve essere caricato sul Sil il piano di investimento. Ci sarà il modo di allegare un file pdf? Di quale dimensione massima? Dovrà essere firmato dal rappresentante legale? Oppure andrà compilato a schermo come le altre sezioni della DAT?”

“La DAT potrà essere sottoscritta con firma autografa? L'Avviso precisa che fra gli allegati sarà necessario inserire il documento di identità prevedendo tale ipotesi?”

RISPOSTA N. 1

Non è prevista la pubblicazione di alcun documento pro-forma, quale fac simile della Domanda di Aiuto Telematica (DAT), o del piano di investimento.

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT) sono presenti nell' avviso di cui all'oggetto e, precisamente, all'art. 10, rubricato "Modalità di presentazione della DAT".

La domanda potrà essere compilata esclusivamente sul SIL a far data dalle ore 10.00 del 20 marzo 2023 e fino alle ore 23.59 del 21 aprile 2023, ogni altra modalità di invio è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 12.2 dell'avviso.

Quanto alla sottoscrizione della domanda, si ribadisce il contenuto dell'art. 10 dell'avviso, il quale testualmente recita: **“La DAT dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal procuratore speciale, con firma elettronica digitale”, in corso di validità, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, oppure con firma autografa, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda (ossia legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale)”**.

Si precisa, infine, che, come per la scorsa annualità, il piano di investimento deve essere compilato all'interno dell'apposita sezione della DAT, direttamente nel SIL, e che, in tale medesima sezione (e non nella sezione “Allegati”), devono essere allegati i preventivi di spesa (o le fatture qualora la spesa sia già stata effettuata alla data di caricamento della DAT).

Da ultimo, si rammenta che è già disponibile, nel portale SIL, alla sezione dedicata all'avviso, il Manuale Operativo, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

DOMANDA N. 2 – CODICI ATECO:

“Avrei bisogno di alcuni chiarimenti per quanto riguarda i codici ATECO ammissibili al Bando della legge regionale 5/57 per le cooperative, in particolare vorrei sapere se può richiedere l'incentivo una cooperativa di Trasporti conto Terzi e magari avere una norma di riferimento dalla quale si evince quali sono i codici Ateco ammissibili e quelli esclusi?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Se l'attività che opera nel settore Agricoltura con codice ATECO 01.13.1 può partecipare al bando (se l'ATECO è ammesso, indipendentemente dai requisiti oggettivi dell'impresa)?”

“Una cooperativa di produzione e lavoro che esercita due attività, una (la prevalente) inserita nell'elenco di cui alla tabella A quindi esclusa e l'altra (secondaria) ammissibile per codice ATECO, può presentare domanda per l'acquisto di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività diversa da quella esclusa? Si precisa che la cooperativa tiene una contabilità analitica che consente la distinzione dei costi relativi alle attività esercitate?”

“Il codice ATECO per il quale viene richiesto il finanziamento deve rientrare tra le attività comunicate in Camera di Commercio?”

“Si chiede se una cooperativa, che deve avviare un nuovo servizio attinente a quelli già in essere, possa acquistare attrezzature e macchinari non avendo ancora comunicato il codice ATECO necessario per il nuovo servizio, tenuto conto che per poter attivare un nuovo codice ATECO è necessario inviare una comunicazione SUAPE relativa alla nuova attività, al momento dell'avvio della stessa”.

“La cooperativa gestisce un'officina meccanica con codice ATECO 45.20.10. Vuole abbinare il servizio di autolavaggio, per il quale non ha ancora avviato l'attività e quindi non ha comunicato in Camera di Commercio il codice ATECO relativo. Può chiedere il contributo sull'attrezzatura per autolavaggio, pur non avendo ancora avviato tale attività”.

RISPOSTA N. 2

La tabella A allegata all'avviso, riporta i codici ATECO rappresentanti i settori di attività esclusi dalla partecipazione all'avviso medesimo. Pertanto, tutti i codici ATECO che **non sono ricompresi tra quelli indicati** nella suddetta tabella, **sono** da intendersi **ammissibili** per la candidatura al presente avviso.

Ne consegue, che, le cooperative, pur essendo iscritte come di produzione e lavoro, le quali posseggono i soli codici ATECO afferenti ad attività escluse, quali quelle agricole per esempio, non possono evidentemente essere incluse tra i soggetti potenziali proponenti.

Diversamente, qualora la cooperativa, che possieda i requisiti generali richiesti per la partecipazione all'avviso e che possieda, oltre al codice ATECO afferente ad attività escluse, il codice ATECO di altra attività ammessa alla partecipazione medesima potrà essere inclusa tra i soggetti potenziali proponenti, purché il piano di investimento da realizzarsi attenga al potenziamento dell'attività diversa da quella afferente a quella esclusa e purché tale condizione sia chiaramente identificabile attraverso la tenuta di contabilità analitica che consenta la distinzione dei costi relativi alle attività esercitate.

Infine, quanto al possesso del codice ATECO per il quale s'intende presentare il piano di investimento, si ribadisce che lo stesso deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT).

Si rammenta che il soggetto proponente, a norma dell'art. 10.1.2 dell'avviso, deve dichiarare il possesso del codice ATECO dell'attività per la quale viene richiesto il finanziamento e che, come prescritto dall'art. 12.2 dell'avviso, il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione (nello specifico art. 7.1 n. 7), è causa di esclusione.

DOMANDA N. 3 – ATTIVITÀ D'IMPRESA

“La presente per chiedere se la domanda di contributo potrà essere presentata anche per una nuova attività che la cooperativa, al momento dell'invio dalla DAT, però non svolgerà ancora in quanto in fase di avvio?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 3

Sul punto, come per tutti i requisiti di partecipazione enucleati dall'art. 7, si ribadisce che devono essere tutti posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT).

Poiché l'art. 7.1, al n. 7, dispone che le cooperative e i consorzi di cooperative devono "essere censite presso il Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività economica di cui ai codici ATECO per i quali si presenta la domanda di aiuto telematica (DAT)", conseguentemente il soggetto proponente che non abbia ancora avviato l'attività non può essere incluso tra i soggetti potenziali proponenti.

DOMANDA N. 4 – ANNUALITÀ

"Avendo beneficiato delle agevolazioni per le annualità 2020 e 2021 la cooperativa può partecipare ora all'annualità 2023?"

"Una cooperativa che risulta beneficiaria del contributo per l'anno 2021 e 2022, ma per quest'ultimo ha presentato una richiesta rinuncia, pertanto, non beneficia delle agevolazioni; può partecipare al bando 2023"

RISPOSTA N. 4

Si ricorda che, tra i requisiti di ammissibilità che la cooperativa o il consorzio di cooperative è tenuto a dichiarare rientra, in base all' art. 7.1, punto 11 dell'avviso "... non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n.40/21 del 06.07.2016, in entrambe le precedenti annualità 2021 e 2022, dell'Aiuto di cui al presente Avviso".

Va da sé che il soggetto che ha beneficiato del contributo per una sola delle due annualità precedenti può potenzialmente essere ammesso al contributo per l'annualità in corso.

Si precisa che se è intervenuta rinuncia non si verifica la condizione ostativa alla partecipazione per l'annualità 2023, non potendosi affermare che la cooperativa ha beneficiato dell'aiuto in entrambe le annualità 2021 e 2022.

DOMANDA N. 5 – TERMINI DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

"Si chiede se le spese sostenute per il potenziamento delle cooperative fatturate a fine dicembre 2022 rientrano tra quelle ammissibili al bando 2023?"

"È possibile inserire nel piano di investimento un acquisto saldato tra dicembre 2022 e gennaio 2023, ma con fattura ricevuta datata 3.2.2023 (ricevuta dal sistema in data 6.2.2023)"

"La nostra cooperativa ha acquistato un locale commerciale con atto notarile del 25 gennaio 2023, quindi pochi giorni prima della pubblicazione del bando potenziamento 2023. Possiamo comunque rientrare nel bando?"

"Considerato che il comma 4 dell'art. 6 dell'avviso dispone che "Il piano di investimento deve essere realizzato nell'arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31 dicembre 2023" e l'avviso per l'annualità 2023 della L.R. 5/57 è stato rettificato in data 14 febbraio 2023, quale è il termine iniziale per la realizzazione del piano d'investimento?"

RISPOSTA N. 5

Per quanto concerne il periodo di eleggibilità della spesa, si ribadisce il contenuto dell'art. 6 dell'avviso, il quale stabilisce che "Il piano di investimento deve essere realizzato nell'arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31.12.2023".

Pertanto, l'arco temporale entro cui realizzare il piano di investimento è compreso tra il 2.2.2023 (data di pubblicazione dell'Avviso) e il 31.12.2023, **non sono previste eccezioni**.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Si precisa che la rettifica dell'Avviso, intervenuta in data 14.2.2023, non inficia il termine iniziale di eleggibilità della spesa che resta il 2.2.2023.

Da ultimo, si richiama integralmente anche il contenuto dell'art. 2.1., n. 5, delle Linee Guida rubricato "Criteri generali di ammissibilità della spesa".

DOMANDA N. 6 – MASSIMALE PIANO DI INVESTIMENTO

"Se l'investimento è superiore a 45000 iva esclusa, la domanda viene considerata non ammissibile o viene considerata la spesa sino a 45000?"

"Si richiede, ai sensi dell'avviso 2022 se l'investimento può essere più alto di € 45.000,00 oppure non deve superare tale piano. Esempio € 52.000,00 il 50% del contributo equivale sempre a 22.500,00"

RISPOSTA N. 6

Sul punto, l'art. 6 è chiaro nel disporre che: *"sarà riconoscibile, in favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative a mutualità prevalente, un importo pari al 50% del totale dell'importo di cui al piano di investimenti presentato, al netto dell'IVA, fino ad un massimo di € 22.500,00".*

Si precisa, che il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che *"... non potrà essere riconosciuto alcun contributo per la parte di investimento medesimo eccedente l'importo di 45.000,00 €".*

Infine, si ricorda che le cause di esclusione sono soltanto quelle previste e specificate nell'art. 12.2 dell'avviso.

DOMANDA N. 7 – REGOLARITÀ IN MATERIA DI REVISIONE

"Si chiede chiarimento a proposito della regolarità del requisito riferito alla revisione di cui all'Allegato 2. (Verbale di revisione o dichiarazione sostitutiva ex art. 6 D. Lgs. 220/02 al MIMT). In particolare, si chiede se è ritenuto regolare il verbale della revisione relativo al biennio 2021/2022 poiché non è stata ancora effettuata revisione per il biennio 2023/2024"

"Una cooperativa che è stata costituita nel 2021, ed alla data del 1.3.2023, non avrà il bilancio 2022 approvato, in quanto non ancora scaduti i termini per la presentazione alla camera di commercio, può inserire in domanda una dichiarazione sostitutiva dove viene dichiarata l'impossibilità di avere il verbale di revisione/la certificazione sostitutiva, in quanto non sono scaduti i termini per la presentazione del fascicolo di bilancio 2022, di conseguenza non è obbligata a produrre la documentazione richiesta di cui al pagina 13 i capoverso?"

"Una cooperativa che è in possesso di una dichiarazione sostitutiva ex art 6 d.lgs 220/02, datata 30/08/2022, dove la coop dichiara di essere in regola con il versamento del contr. di revisione biennio 2021/2022 e di aver versato il 3% sugli utili 2021, può utilizzare la su citata certificazione per il bando 2023, visto che i termini per l'approvazione del bilancio 2022 sono successivi alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto. in quanto anche predisponendo una nuova certificazione sostitutiva il revisore ri attesterebbe gli stessi importi e valori già evidenziati al 30.8.2022"

"Quale adempimento è richiesto nell'ipotesi di cooperativa costituita da meno di un anno (data di costituzione 09.06.2022, con iscrizione al Registro delle Imprese il 16.06.2022), non ancora sottoposta a revisione e che non ha ancora versato il contributo di revisione dovuto dalle società cooperative per il biennio non essendo stato ancora emesso il relativo Decreto Ministeriale? Non sembrerebbero, peraltro, ricorrere neppure gli estremi per l'applicazione dell'ipotesi di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 D.Lgs 220/02, che richiede al punto 4 la produzione dell'ultimo bilancio approvato, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 7

Sul punto si ribadisce il contenuto dell'art. 7.1, rubricato "Requisiti di ammissibilità", n. 5, il quale dispone che le cooperative e i consorzi di cooperative *"devono essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione Cooperativa o Consorzio di Cooperative"*.

Posto che l'art. 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002 è molto chiaro nel prescrivere che gli enti cooperativi **devono essere in regola con il possesso dei requisiti mutualistici nel momento in cui richiedono il godimento di un'agevolazione o l'applicazione di un provvedimento di favore**, qualunque diversa statuizione rispetto a quanto stabilito dall'art. 6 in argomento, non potrebbe che essere considerata *contra legem*.

Pertanto, si ritiene che le cooperative ed i consorzi di cooperative che, alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono in grado di produrre il verbale di revisione relativo al periodo di vigilanza in corso né sono in grado di poter presentare la dichiarazione sostitutiva al MIMT ex art 6 del D. Lgs 220/2002, non possono essere inclusi tra i soggetti potenziali proponenti.

Sul punto non è superfluo sottolineare che la vigilanza sugli enti cooperativi, la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, modificata dalla L. n. 99/2009 e dalla L. n. 205/2017, ha il precipuo fine di salvaguardare il rispetto del carattere e delle finalità mutualistiche nel loro complesso e, in questo senso, funge a tutela degli interessi dei soci e dei terzi.

Posto che la revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa ed il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo, il cui obiettivo è quello di accertare l'effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, ben si comprende la ragione per cui non è possibile attestare il possesso del requisito mutualistico con modalità non contemplate dalla norma che disciplina la revisione medesima.

Da ultimo, si precisa che sono da considerarsi validi, a tutti gli effetti di legge, ai fini della presentazione della domanda di aiuto telematica, sia i verbali che le dichiarazioni sostitutive relative al periodo di vigilanza in corso.

DOMANDA N. 8 – COFINANZIAMENTO

"in merito al bando in oggetto, volevo chiedere se per lo stesso bene è possibile la cumulabilità del contributo in conto capitale con il credito d' imposta bonus sud".

RISPOSTA N. 8

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'Amministrazione fornire tali specifiche.

Sul punto non può che rinviarsi, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare" precisa che **"Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo"**.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che *"Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*corso, evitando però di finanziare **due volte la stessa spesa** nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...] e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che "I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo".*

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

DOMANDA N. 9 – DOCUMENTI A SUPPORTO DELL'ISTANZA:

"Nel piano di investimento è necessario fornire i preventivi o si potranno inserire il costo e la tipologia di spesa prevista per poi giustificare in fase di rendicontazione?"

"In caso di acquisto di bene immobile, in sede di presentazione della domanda deve essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita? O quale altro documento?"

"In caso di interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili, in sede di presentazione della domanda, deve essere prodotta copia del computo metrico?"

"La presente per chiedere se rientrano nel Contributo della Legge indicata in oggetto eventuali lavori per i quali viene emessa un'autofattura sui lavori svolti. Ad esempio, i lavori svolti con i propri collaboratori per la realizzazione di un frutteto in alcuni terreni agricoli in gestione alla Cooperativa per un decennio oltre alla ristrutturazione dei locali adibiti a magazzino"

"Nel caso di acquisto di un immobile in fase di presentazione della DAT è sufficiente presentare un preliminare di vendita? Oppure è necessario presentare altri documenti."

"Nell'ipotesi di spese per arredi concernenti un immobile concesso in comodato d'uso alla cooperativa, è sufficiente la registrazione del contratto concluso verbalmente, come previsto dalla legge, oppure è richiesta comunque la forma scritta ai fini del riconoscimento dell'aiuto."

"Vorremmo sapere se rientra tra le spese ammissibili l'acquisto di un immobile ad uso commerciale, in vendita tramite asta giudiziaria, per trasferire, in caso di trattativa a buon fine, una delle attività svolte (attualmente presso locali in affitto) dalla cooperativa. L'asta è prevista per il giorno 6 aprile 2023"

RISPOSTA N. 9

Sul punto non può che farsi richiamo integrale al contenuto dell'Avviso e delle Linee Guida.

Si ribadisce, ancora una volta, che i preventivi di spesa (o le fatture qualora la spesa sia stata già effettuata al momento di presentazione della DAT) devono essere caricati nell'apposita sezione della DAT dedicata al piano di investimento.

Si ribadisce, inoltre, che è ammissibile la produzione, a corredo del piano di investimento che si intende realizzare, di un contratto preliminare di compravendita purché possieda i requisiti previsti dall'art. 1351 del c.c. ossia abbia, a pena di **nullità**, la stessa **forma del contratto definitivo**.

Ciò chiarito, se trattasi di acquisto immobiliare ne consegue che è ammessa la produzione di un contratto preliminare che, oltre ad avere gli elementi essenziali richiesti dall'art. 1325 c.c.:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- abbia la **forma del contratto definitivo**, ossia **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata**;
- contenga l'indicazione specifica del **termine** per la stipula del **contratto definitivo**.

Non è superfluo sottolineare che, in ogni caso, come prescritto dall'art. 1325 c.c. ed a pena di nullità del contratto medesimo (sia esso contratto preliminare che definitivo) l'oggetto deve essere identificato o identificabile.

Da ultimo, si ribadisce che è necessaria la forma scritta, anche quando non prevista *ab substantiam*, del contratto da cui nasce il titolo (proprietà o diritto di godimento) necessario al fine di richiedere il contributo per la tipologia di spesa inserita nel piano di investimento.

Quanto, infine, alla possibilità di utilizzare una cosiddetta "autofattura" quale documentazione a corredo del piano di investimento, si richiama il contenuto dell'art. 8.2, "Disposizioni comuni", il quale prescrive che il bene o servizio oggetto del piano di investimento non può essere acquistato da soci e loro parenti fino al terzo grado, da società o impresa il cui socio/titolare risulti socio della cooperativa richiedente.

DOMANDA N. 10 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE:

"Sull'immobile andranno fatti dei lavori di ristrutturazione e la società dovrà anche acquistare dei beni strumentali funzionali al lavoro, possiamo rientrare nel bando con questi?"

"Se l'acquisto delle cassette mobili, da inserire all'interno del campeggio, possano essere considerate spesa agevolabile, come previsto dai punti 8.1, lettera a, dell'avviso?"

"È ammissibile l'acquisto di un bene con la contestuale permuta di un altro della medesima tipologia? Si precisa che non si tratterebbe di mera sostituzione per la differente tecnologia insistente fra i due beni e si precisa ancora che l'investimento, al netto del valore della permuta, sarebbe comunque superiore al massimale stabilito dalla normativa?"

"Con la presente la scrivente cooperativa sociale operante nel settore dell'edilizia, chiede se è possibile partecipare al bando indicato in oggetto, per l'acquisto di un furgone tramite finanziaria della durata di sei anni.?"

"Si chiede se i costi per il rilascio della certificazione di qualità alla parità di genere rientri tra le spese ammissibili. (Come noto, ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, "a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità?"

"Potrei sapere se rientrano anche la certificazione ambientale e il rifacimento di una porzione di pavimentazione industriale?"

"La disposizione di cui all'art. 8.2 al comma 1 prevede genericamente che "i beni devono essere nuovi di fabbrica. Gli enti cooperativi gestori o operatori turistici che svolgono la loro attività in parchi e aree marine protette in cui la loro operatività, più che in altri casi, deve svolgersi nel rispetto di standard ambientali elevati già imposti dagli stessi regolamenti degli Enti, sono obbligati alla riconversione del proprio parco macchine verso livelli di emissione compatibili, spesso a pena, in difetto, di revoca delle autorizzazioni. Il nostro quesito riguarda la possibilità di ibridare o elettrificare veicoli a motore, natanti, autovetture e motoveicoli di cui all'art. 8.1 lettera c) del bando, in ottica di applicazione dei principi del riuso e/o riconversione di beni e attrezzature durevoli che possono, potenzialmente, essere avviati ad un nuovo ciclo produttivo sostenibile una volta



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

ricoverato il sistema di alimentazione o di gestione dell'energia. Pertanto, chiediamo che possano rientrare tra le spese ammissibili dalla LR 5/57, le spese per la elettrificazione o ibridazione dei beni di cui all'art. 8.1 lettera c) del bando, attraverso l'impiego di kit di ibridazione o motori elettrici nuovi di fabbrica, e prescrizione la nuova omologazione del mezzo risultante dalla nuova emissione e/o aggiornamento della carta di circolazione."

RISPOSTA N. 10

La tipologia di avviso non consente attività prestrutturata ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi a tale scopo predisposti dal legislatore.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che, dal combinato disposto delle norme contenute nell'avviso e nelle Linee Guida sui criteri di ammissibilità delle spese a valere sull'avviso medesimo, emerge che tutte le spese ammissibili saranno ritenute tali purché rispettino il cosiddetto **principio di inerenza**, in virtù del quale sono considerati costi deducibili dal reddito soltanto quelli che risultino **associati direttamente all'attività d'impresa, al suo sviluppo e alla sua crescita**.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, deve sussistere un collegamento **diretto tra costi sostenuti e attività di impresa** tale per cui possa essere accertato dall'Amministrazione regionale il nesso causale tra quanto contenuto nel piano di investimento e l'obiettivo dell'investimento medesimo nei termini di causalità necessaria ossia deve emergere, in fase di istruttoria, che l'obiettivo di miglioramento competitivo e innovazione che s'intende perseguire non potranno essere realizzati se non attraverso il piano di investimento stesso.

Al contrario, è fin d'ora possibile escludere l'ammissibilità dei seguenti beni:

- beni acquistati in *leasing*: a tal fine si rimanda integralmente al contenuto dell'art. 2.3, lett. k) delle Linee Guida;
- il costo per il rilascio della certificazione di qualità diverse da quelle conformi alla normativa ISO e SOA.

DOMANDA N. 11 – AMMORTAMENTO:

"Si richiede se possa essere considerata ammissibile la spesa preventivata e come essa possa essere considerata vista la non assoggettabilità ad ammortamento?"

RISPOSTA N. 11

Sul punto, il Direttore del Servizio, con nota interna, ha stabilito, quale linea d'indirizzo per il personale incaricato dell'istruttoria della fase di rendicontazione, per l'annualità 2022 e per quella in corso, di riconoscere l'importo della spesa sostenuta (entro i limiti del massimale previsto dall'avviso), salvo specifica richiesta, da comunicarsi in fase di rendicontazione, proveniente dal beneficiario, nella quale venga esplicitato che s'intende richiedere non il totale della spesa sostenuta bensì la quota corrispondente al coefficiente di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1998.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA:

“La domanda in oggetto consente la "richiesta di anticipo" del contributo e, nel caso, a quali condizioni?”

RISPOSTA N. 12

Nell'avviso riferito all'annualità 2023, non è prevista alcuna forma di anticipazione del contributo previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

A tal proposito, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 14 dell'avviso, rubricato “Modalità di erogazione dell'aiuto”.